

TORNATA DEL 23 GENNAIO

Inoltre dico e ripeto all'onorevole Commissione, che la necessaria conseguenza di questa proposta a favore dei professori sarebbe che un giudice di mandamento, il quale dopo il 1848, epoca sventurata per le provincie napoletane, sia stato destituito per cause politiche, potrebbe dirvi: io prima del 1848, era giudice di mandamento, sono stato destituito dall'impiego per cause politiche; se io fossi rimasto nella carriera, io sarei giunto al grado di presidente della Cassazione di Napoli, quindi datemi lo stipendio pari a quel grado. Ma il presidente della Corte di cassazione esiste e non può essere tolto.

Allora, converrà creare un'altra Corte di cassazione, ed alle quattro che esistono aggiungerne una quinta per collocare un giudice di mandamento, il quale con logico fondamento potrebbe fare il seguente ragionamento al ministro proponente: il tempo decorso dalla destituzione dà diritto all'aumento dello stipendio, ma non posso conseguirlo che percorrendo i gradi; dunque datemi la presidenza della Corte di cassazione, o lo stipendio a tale carica rispondente.

Ecco dove conduce il rigor logico dei principii ai quali ha fatto ricorso il ministro proponente e l'onorevole Commissione!

Ma questo non basta. Supponiamo un applicato nel ramo delle gabelle e del demanio, il quale sia stato destituito per causa politica. Il tempo trascorso dal giorno della destituzione si deve calcolare nell'aumento dello stipendio; dunque per rigore di logica inesorabile noi dobbiamo dargli il posto di direttore generale. Ma chi di voi non rimarrà sorpreso da questa conseguenza? Eppure queste sono le conseguenze derivanti dalla legge che ci è proposta, questo è il principio invocato dall'onorevole ministro e dalla Commissione; principio falso, che io vi prego di rigettare, perchè costituirebbe un precedente pericoloso, un precedente di cui non è possibile in questo momento di calcolare la portata e la estensione, ed allora, signori, dove andremo noi?

Signori, io ho promesso di esser breve, e manterrò la promessa.

Lasciamo queste considerazioni e veniamo a quegli egregi professori per i quali la legge è stata proposta. Ed in ciò io dirò: sono questi, professori che meritino un'eccezione? Signori, in questo caso io sono il primo a votare la legge. Ma allora la legge sarà fatta per l'individuo; ed io dirò: ripetete la votazione che tanto onorò il Parlamento italiano, quando si trattò di dare una ricompensa nazionale a quel benemerito patriota che si appella Farini. Se poi non sono eccezioni, se non hanno il valore di Farini, per il quale la nazione votò una legge per una ricompensa nazionale, in tal caso dirò: signori, attendete che questi professori compiano dieci anni di servizio effettivo, ed allora avranno l'aumento dello stipendio.

Ma se questi professori sono stretti dal bisogno di avere presto tale aumento? Se esso deve servire alla loro esistenza?

Io non lo credo, i professori benemeriti, quali sono

quelli per cui la legge viene proposta, ritengo che siano sottratti ai bisogni di tal fatta, e qualora io fossi nell'errore, permettetemi che ricordi una frase divenuta celebre negli annali della rivoluzione italiana: « Lasciate loro la gloria di morir poveri. » (*Ilarità*)

Ma, signori, io non credo che questi bisogni, queste necessità premano i benemeriti, dei quali poc'anzi faceva cenno, ed è per conseguenza che io invito gli onorevoli rappresentanti a tener conto delle mie osservazioni dirette esclusivamente a far sì che la Camera si mantenga logica e giusta nella votazione delle leggi, lasciandosi guidare dai principii e non da casi eccezionali.

Questo sistema, signori, è pericoloso, e, permettetemi che il dica, è assurdo, ed io ho fiducia che il ministro proponente, il quale è un letterato ed un patriota distinto e benemerito, tenendo conto delle mie ragioni, sarà il primo questa mane a dare il luminoso esempio di ritirare questa legge che non è giusta, e non è decorosa nemmeno per i professori per i quali viene proposta.

Se l'onorevole ministro farà ragione alle mie osservazioni ritirando la legge prima che si passi alla votazione, farà opera patriottica, saggia e lodevole.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Dopo ringraziato l'onorevole preopinante delle gentili parole che m'ha indirizzato, io debbo dichiarare alla Camera che la ripugnanza mia quando si trattava di proporre questa legge ebbe tutt'altra ragione di quella che egli crede.

La ripugnanza non veniva mica da dubbio sulla giustizia di questa legge; veniva da ciò che io era professore all'istituto degli studi superiori di Firenze, che nel 1848 fui nominato nell'Università di Palermo professore di diritto pubblico, e che lasciai la cattedra dopo gli avvenimenti del 1849.

A me dunque pareva che io, professore e destituito, non dovessi proporre una legge, la quale in un modo qualunque mi potea recar vantaggio.

Poi fatti meglio i conti (io i miei conti non li voglio fare con troppa sottigliezza), vidi che la legge non poteva essere a me applicabile, perchè riguarda i professori universitari, mentre l'istituto di Firenze non è pareggiato alle Università; perchè riguarda i professori insegnanti nel gennaio 1863 o all'epoca della legge, ed io allora non era professore di Università. Perciò, considerando che personalmente io non era interessato, e d'altronde avendo il fermissimo proposito che se per un caso qualunque ci potessi avere interesse nè mai domanderei questo aumento di soldo, e datomelo vi rinunzierei, ho potuto entrare liberamente a sostenere la mia opinione sul merito della legge.

L'onorevole preopinante ha detto che il Consiglio di Stato, interrogato per ben due volte in proposito, manifestò esitazione e diè un parere contrario. Questo non avvenne sul merito della legge, bensì sulle pretese fatte innanzi da parte degli interessati, cioè che il decreto del 9 agosto 1859, esteso poi a varie provincie